

La nuova disciplina delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e dell'autoconsumo diffuso

Laura Di Carlo

GSE, Funzione Affari Regolatori

Il quadro regolatorio Nazionale e le CER

DIRETTIVE EUROPEE

Le Direttive del Clean Energy Package

- Direttiva 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla **promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili** (direttiva **RED2**)
- Direttiva 2019/944 del 5 giugno 2019 relativa a **norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica** e che modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva **IEM**)

Obiettivi comuni

- Promuovere l'**accettazione pubblica** e lo **sviluppo delle fonti di energia** (in particolare **rinnovabili**) a livello **decentralizzato**
- Promuovere l'**efficienza energetica** a tutti i livelli
- Promuovere la **partecipazione al mercato** di utenti (in particolare **domestici**)
- Consentire la fornitura di energia a **prezzi accessibili**
- Combattere la **vulnerabilità** e la **povertà energetica**

DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE AL RUOLO DELLE ESCO E DEGLI EPC NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

- Il Clean energy package definisce l'efficienza energetica «la fonte di energia maggiormente disponibile a livello universale», fonte che rappresenta una «nuova miniera finanziaria»
- Particolarmente rilevante è il potenziale di crescita dell'efficienza energetica del parco immobiliare pubblico. Già la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia ha posto per ciascuno stato membro l'obbligo di adeguare ai migliori standard energetici ogni anno il 3 per cento della superficie coperta utile degli edifici della pubblica amministrazione centrale.
- Il Fondo nazionale dell'efficienza energetica, poi, è stato destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, **realizzati anche attraverso le ESCO**, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato e società di progetto o di scopo appositamente costituite, ed ha tra le proprie finalità gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione [d.lgs. n. 102/2014, art. 15, comma 2 e comma 3, lett. a)]
- In tale ambito un ruolo significativo può svolgere il Contratto di rendimento energetico (**Energy Performance Contract**) definito nell'art. 2, comma 2, lett. n), d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, di recepimento della direttiva 27/12/UE, come: «accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari».
- Ma anche Il Partenariato Pubblico-Privato (normato all'art. 174 Codice dei contratti), quale "forma di cooperazione tra la Pubblica Amministrazione e il mondo delle imprese (*omissis...*) i cui caratteri indispensabili sono: a) una collaborazione di lunga durata tra potere pubblico e soggetto privato; b) il finanziamento del progetto garantito in tutto o in parte dal settore privato; c) la partecipazione strategica dell'Operatore privato a tutte le fasi del progetto, dove l'Amministrazione si occupa innanzitutto di definire gli obiettivi da raggiungere al fine di soddisfare l'interesse pubblico sottostante; d) un'effettiva distribuzione dei rischi tra Pubblica Amministrazione e comparto privato, da effettuarsi caso per caso.

LE ESCO – IL RUOLO NEL MECCANISMO DELLE CACER

In tutte le configurazioni (6), il ruolo della ESCO certificata come soggetto referente è sempre ammesso.

Una *Energy Service Company* (ESCO) è un'azienda specializzata nella fornitura di servizi energetici, in grado di offrire soluzioni per l'efficienza energetica e la gestione dei consumi energetici.


Le ESCO (prima definizione nel D.Lgs. 115/08) a seguito delle spinte innovative e riformiste dell'UE sopra descritte, svolgono:

- **Audit energetico:** Le ESCO conducono un'analisi dettagliata dei consumi energetici di un edificio o di un impianto per identificare le opportunità di risparmio energetico e migliorare l'efficienza energetica (il [D.lgs. 102/14](#) ha stabilito i requisiti per poter condurre questi audit).
- **Progettazione e implementazione di misure di efficienza energetica:** Le ESCO progettano e implementano misure e tecnologie per migliorare l'efficienza energetica, come l'installazione di sistemi di illuminazione efficiente, sistemi di controllo automatico, isolamento termico, motori efficienti e molto altro ancora.
- **Monitoraggio e gestione energetica:** Le ESCO offrono servizi di monitoraggio continuo dei consumi energetici per identificare eventuali sprechi o anomalie, e forniscono strumenti e sistemi per una gestione ottimale dell'energia.
- **Finanziamento:** Le ESCO possono fornire opzioni di finanziamento per le misure di efficienza energetica, consentendo ai clienti di implementare le soluzioni senza dover sostenere in anticipo costi di investimento.
- **Contratti di performance energetica (EPC):** Le ESCO possono stipulare contratti di performance energetica con i clienti, impegnandosi a raggiungere determinati livelli di risparmio energetico e garantendo il conseguimento di tali obiettivi.
- **Inoltre, l'obbligazione che assume la ESCO,** o il fornitore della misura di efficienza energetica, è un'obbligazione di risultato e non di mezzi, come invece per il mandato (art. 200 Codice dei contratti pubblici).

DIRETTIVA UE 2018/2001- Autoconsumo e Comunità Energetiche Rinnovabili

AUTOCONSUMO DI ENERGIA – art. 21

- ❑ Diritto a produrre anche per il proprio consumo energia da FER e a immagazzinare (installando sistemi di stoccaggio) o vendere le eccedenze di produzione elettrica.
- ❑ L'impianto FER può essere di proprietà di un terzo.
- ❑ AUTOCONSUMO COLLETTIVO: 2 o più autoconsumatori nello stesso edificio o condominio.
- ❑ In relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da FER che rimane nella loro disponibilità non sono sottoposti a oneri o tariffe.




COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE – art. 22

- ❑ Diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile.
- ❑ Possono scambiare all'interno della CER l'energia rinnovabile prodotta e possono accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione.
- ❑ Partecipazione aperta a tutti e volontaria
- ❑ Persone fisiche, PMI, Enti territoriali e autorità locali
- ❑ OBIETTIVO PRINCIPALE: FORNIRE BENEFICI AMBIENTALI, ECONOMICI O SOCIALI PIUTTOSTO CHE PROFITTI FINANZIARI



- ❑ Mantengono i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali (no procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e non trasparenti)
- ❑ Quadro di sostegno alle configurazioni

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DELLE CER



Iter normativo/regolatorio per la definizione delle regole di costituzione, funzionamento ed incentivazione dell'Autoconsumo Diffuso

DECRETO LEGISLATIVO N. 199/21 – punto sulle CACER

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE art. 31:

- l'obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
- è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabili;
- per le imprese, la partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale

→ Le grandi imprese non possono far parte di una comunità energetica rinnovabile

AUTOCONSUMATORE DI ENERGIA RINNOVABILE art. 30:

- (nuova configurazione) possibilità per il cliente finale di condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili ubicati su più edifici/siti nella loro disponibilità utilizzando la rete di distribuzione esistente e i punti di prelievo dei quali è titolare ovvero una linea diretta di lunghezza non superiore a 10 KM

IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER: INCREMENTO SOGLIA DI POTENZA degli impianti FER ammessi nelle configurazioni dai 200 kW a 1 MW

PERIMETRO: PERIMETRO dalla cabina secondaria alla cabina primaria (MT/AT)




STRUMENTI DI SOSTEGNO PER LE CACER – DM 414/2023 MASE



Incentivi in conto esercizio

Servizio autoconsumo diffuso

Misura 1 - Disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica da impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) **fino al 31 dicembre 2027 o**
per un **contingente complessivo pari a 5 GW**



Incentivi in conto capitale

Misura PNRR per i gruppi e le comunità energetiche nei comuni <5.000 abitanti

Misura 2 - Definisce criteri e modalità per la concessione dei **contributi in conto capitale** per impianti FER, nei comuni con **popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW nel limite delle risorse finanziarie attribuite pari a **2,2 miliardi di euro**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è il titolare della misura PNRR che verrà gestita con il supporto del GSE




CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO -TIAD

**AUTOCONSUMATORI
INDIVIDUALI A
DISTANZA**

AUTOCONSUMATORE INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE "A DISTANZA" CHE UTILIZZA LA RETE DI DISTRIBUZIONE

CLIENTE ATTIVO "A DISTANZA" CHE UTILIZZA LA RETE DI DISTRIBUZIONE

AUTOCONSUMATORE INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE "A DISTANZA" CON LINEA DIRETTA



**GRUPPI DI
AUTOCONSUMATORI**

GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE

GRUPPO DI CLIENTI ATTIVI CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE



**COMUNITA'
ENERGETICHE**

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE O COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

COMUNITÀ ENERGETICA DEI CITTADINI



CACER Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile



Stesse finalità: generare benefici economici, ambientali e sociali

Stessa redditività: risparmiare con l'autoconsumo fisico e vendere l'energia immessa in rete

Stessi benefici da condividere: incentivi per l'energia autoconsumata virtualmente



Perimetro delle opzioni per adattarsi alle esigenze dei consumatori e di chi investe nell'autoconsumo rinnovabile

1

COMUNITA' ENERGETICHE
RINNOVABILI



2

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI
COLLETTIVI



3

AUTOCONSUMATORI INDIVIDUALI A
DISTANZA





CONFIGURAZIONI CHE ACCEDONO ALLA TARIFFA INCENTIVANTE

Accedono alla tariffa incentivante le seguenti tipologie di configurazione per il tramite del soggetto Referente

Tipologia di configurazione

Soggetto Referente

1

CER



- Rappresentante legale dalla medesima comunità
- Produttore/cliente finale, membro della CER
- Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

2

GRUPPO DI
AUTOCONSUMATORI



- Amministratore del condominio/Proprietario dell'edificio
- Produttore/cliente finale, membro del gruppo;
- Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

3

AUTOCONSUMATORE
A DISTANZA



- Cliente Finale
- Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

REGOLE OPERATIVE GSE

Le **Regole operative** per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR sono state approvate, per le parti di rispettiva competenza, da:

- ❑ **l'ARERA** con delibera 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024;
- ❑ **il MASE** con decreto direttoriale del 23 febbraio 2024



Allegato 1

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Le Regole Operative disciplinano in particolare:

- ❑ i **modelli e i requisiti** per le richieste di accesso alla tariffa incentivante e ai contributi in conto capitale
- ❑ lo **schema di avviso pubblico** per l'apertura dello sportello **PNRR**
- ❑ le modalità operative di raccordo concernenti la **transizione dal regime incentivante di cui al D.M. 16 settembre 2020**
- ❑ le **tempistiche e le modalità** con le quali il GSE provvede all'erogazione degli incentivi;
- ❑ le **modalità** con le quali si provvede alle **verifiche e ai controlli**;
- ❑ le **modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale**;
- ❑ le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;
- ❑ le modalità di presentazione delle **richieste di verifica preliminare**.



La CER deve costituirsi come **soggetto giuridico** autonomo

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO O DELL'ATTO COSTITUTIVO

I.

*l'oggetto sociale prevalente è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari***

II.

*i **membri o soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, ETS e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER***

III.

*la **comunità è autonoma** e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)*

IV.

*la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede **il mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di **scegliere il proprio venditore**, e che per essi sia possibile **in ogni momento uscire dalla configurazione** fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti*

V.

*è stato individuato un **soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa***

VI.

*l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentario** sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per **finalità sociali** aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione*

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IN UN GRUPPO

I rapporti tra i soggetti appartenenti alla configurazione devono essere regolati da un **contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta** di accesso al servizio di autoconsumo.

IL CONTRATTO DEVE:

- **Prevedere** il mantenimento dei **diritti di cliente finale**, compreso quello di **scegliere il proprio venditore**;
- **Individuare** un **soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica** condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- **Consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione**, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato, comunque equi e proporzionati;
- **Prevedere** che l'eventuale **importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sul territorio.



Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali, si considera **valido anche il verbale di delibera assembleare** firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo

IL FUTURO TRA CER, ESCO E EPC : LE PROPOSTE DEL NUOVO PNIEC TRASMESSO IL 3 LUGLIO SCORSO DAL MASE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

- ❑ Si sta studiando se sia possibile prevedere un obbligo per la PA di adozione del modello contrattuale EPC quale requisito necessario ed ineliminabile per accedere alle misure di incentivazione. Inoltre, con riferimento agli obblighi di legge in materia di efficienza energetica, saranno previsti meccanismi di penalità e premialità ai dirigenti/funzionari preposti alla gestione dell'edificio.
- ❑ Si ritiene, inoltre, opportuno rafforzare alcuni fattori abilitanti, fondamentali per attivare gli investimenti privati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica: strutturare e monitorare il processo di qualificazione degli operatori di settore, **con particolare riferimento alle ESCo.**
- ❑ Le recenti modifiche al Codice dei contratti hanno introdotto la tipologia del contratto di efficientamento energetico nell'ambito della più ampia categoria delle operazioni di partenariato pubblico privato. Tuttavia, benché il modello proposto sia indirizzato alle pubbliche amministrazioni ed è finalizzato a favorire il coinvolgimento degli operatori privati (ESCo, Istituti di credito, ecc.), al fine di generare economie di scala, rendere trasparenti e certi i risultati da conseguire, ancora oggi si registra una scarsa diffusione di tale strumento contrattuale (art. 200 D.lgs. 36/2023)
- ❑ Dal 28 marzo 2024 al 10 maggio 2024 si è svolta la consultazione pubblica sullo schema di decreto Conto Termico 3.0, la platea di soggetti si amplia e si diversifica. Si prevede, infatti, che al meccanismo incentivante possano partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili, le configurazioni di autoconsumo e gli enti del terzo settore.



**ENERGIE
IN MOVIMENTO**

██████████